

PROCEDURA WHISTLEBLOWING DI FONDAZIONE PROGETTO *GENUS BONONIAE*

per le segnalazioni di illeciti e irregolarità
ai sensi del D.Lgs.n.24/2023

1. Contesto normativo di riferimento

La presente procedura (di seguito, “Procedura”), adottata da Fondazione Progetto *Genus Bononiae* (di seguito, “*Genus Bononiae*”) ha la finalità di dare attuazione e disciplinare le modalità di segnalazione degli illeciti cd. “*Whistleblowing*”, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.24 del 10 marzo 2023 (di seguito, “Decreto”), recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.

Il *whistleblowing*, o segnalazione di presunto illecito, è uno strumento che consente al *whistleblower* (ovvero al segnalante) la segnalazione in modo riservato delle condotte illecite, dalle quali discenda la lesione dell’interesse pubblico o l’integrità dell’interesse pubblico e dell’ente privato, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

In questo contesto, *Genus Bononiae* ha recentemente aggiornato il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 (di seguito, “Modello”), che, insieme al Codice Etico, esprime i principi etici e le regole organizzative della propria attività.

Alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs.n.24/2023 *Genus Bononiae* ha adottato la presente procedura (di seguito, “Procedura”) e ha adeguato il canale dedicato alla segnalazione delle condotte illecite consistenti nelle violazioni delle prescrizioni di cui al D.Lgs.n.231/2001, del Modello e del Codice Etico, rientrando nei soggetti di cui all’art.2, comma 1, lettera q), numero 3) del Decreto.

La Procedura è conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, e, in particolare, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

È consentita la segnalazione anonima, purché adeguatamente circostanziata, esclusivamente attraverso l’invio di comunicazioni in forma cartacea secondo le modalità descritte al paragrafo 6.3.

2. Scopo della Procedura

Scopo della Procedura è quello di far emergere episodi di illiceità o irregolarità di cui i dipendenti di *Genus Bononiae*, o soggetti esterni che con la stessa collaborano, siano venuti a conoscenza nello svolgimento della loro attività, chiarendo e rendendo agevole il ricorso alla segnalazione da parte del

segnalante e rimuovendo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i dubbi sulla procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

A tal fine, l'obiettivo della Procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché quello di informarlo circa le forme di tutela e riservatezza che gli vengono riconosciute e garantite.

3. Il canale di segnalazione interna e i segnalanti

Il canale di segnalazione interna adottato da *Genus Bononiae* è costituito da una piattaforma *on line* dedicata, denominata “*My Whistleblowing*” (di seguito, “Piattaforma”), raggiungibile ed accessibile, anche da dispositivi mobili, dal sito *internet* di *Genus Bononiae* attraverso il link “*My Governance*” riportato accedendo alla voce “*Whistleblowing*”.

La Piattaforma adottata da *Genus Bononiae* consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e orale, o, se richiesto, tramite incontro diretto, come meglio precisato al paragrafo 6., e garantisce, anche tramite la crittografia, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni di cui al paragrafo 4. possono essere inoltrate, attraverso la Piattaforma, dai soggetti di seguito indicati:

- personale dipendente, stagisti, lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro, ex dipendenti;
- volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- lavoratori autonomi, collaboratori esterni, liberi professionisti e consulenti;
- persone che esercitano funzioni di amministratore, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in via di mero fatto;
- personale di fornitori di *Genus Bononiae*.

L'accesso al canale di segnalazione interna è consentito al Gestore delle Segnalazioni, come individuato al paragrafo 7., e, nei casi di cui al paragrafo 8., al Gestore Alternativo delle Segnalazioni.

4. Oggetto della segnalazione

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano atti, omissioni, comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico o privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di *Genus Bononiae* e possono avere ad oggetto:

- (i) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/2001;
- (ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza;
- (iii) violazioni del Modello e/o del Codice Etico di *Genus Bononiae*;
- (iv) violazioni del Modello e/o del Codice Etico di *Genus Bononiae* da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza.

Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga possano ragionevolmente verificarsi in presenza di elementi precisi.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante.

Le segnalazioni non possono avere ad oggetto notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non è ammessa la segnalazione che contenga lamentele di carattere personale o che sia volta a utilizzare la Piattaforma per scopi meramente personali, per rivendicazioni, ritorsioni o formulazioni di istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi.

5. Contenuto delle segnalazioni

Nell'effettuare la segnalazione il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

La segnalazione deve contenere:

- (i) le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica o posizione professionale;
- (ii) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- (iii) la data e il luogo in cui si è verificato il fatto;
- (iv) il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- (v) l'indicazione dei nomi e del ruolo di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- (vi) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- (vii) ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

6. Modalità delle segnalazioni

I soggetti che desiderano effettuare una segnalazione, in quanto a conoscenza di un comportamento tra quelli descritti come condotte segnalabili ai sensi del precedente paragrafo 4., possono effettuare una segnalazione secondo le modalità indicate nel prosieguo ai paragrafi 6.1. e 6.2.

La Piattaforma, dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate agli standard di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), risiede su *server* – situato nell'Unione Europea – di un soggetto terzo e prevede un percorso guidato per il segnalante che consente allo stesso di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e valutazione dei fatti.

La Piattaforma prevede l'utilizzo di misure di crittografia, che garantiscono la riservatezza non solo del segnalante, ma anche dell'eventuale facilitatore, del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione trasmessa.

6.1. Segnalazione in forma scritta

La Piattaforma consente di effettuare una segnalazione in forma scritta.

Attraverso la procedura guidata il segnalante deve rispondere ad una serie di domande, aperte e chiuse, che permettono al Gestore della Segnalazione, o al Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., di approfondire l'oggetto della stessa.

La Piattaforma consente, qualora necessario, di dar luogo ad uno scambio di informazioni aggiuntive con il segnalante, ove necessario.

Al termine della procedura di segnalazione il segnalante riceve entro sette giorni una conferma all'indirizzo di posta elettronica fornito nel processo di registrazione al sistema di corretto inserimento e di presa in carico della segnalazione e riceve altresì messaggi di posta elettronica ogni qualvolta ci sono eventi di interazione (es. richieste di chiarimenti o integrazioni, aggiornamenti sullo stato di avanzamento della gestione della segnalazione, etc.).

6.2. Segnalazione in forma orale

È possibile effettuare una segnalazione in forma orale attraverso la casella di messaggistica vocale raggiungibile dalla Piattaforma alla voce *“segnalazione vocale”*.

Prima di effettuare la segnalazione, il segnalante dovrà registrarsi sulla Piattaforma, nelle medesime modalità previste per la segnalazione in forma scritta; potrà quindi autorizzare il proprio microfono all'applicazione web e registrare un messaggio vocale che verrà elaborato da un algoritmo di distorsione. Il medesimo messaggio, con voce alterata, verrà proposto per l'ascolto prima dell'invio della segnalazione. Il messaggio vocale originale non verrà salvato in alcun modo.

La scelta del canale di segnalazione rimane a discrezione del segnalante.

Successivamente all'invio della segnalazione, tramite la Piattaforma, il segnalante può chiedere al Gestore della Segnalazione, o al Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., un incontro da svolgersi di persona o tramite strumenti di video collegamento per essere ascoltato.

6.3. Segnalazione anonima

La segnalazione in forma anonima è ammessa in modalità cartacea senza l'utilizzo della Piattaforma.

La segnalazione anonima potrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla sede legale di *Genus Bononiae* Via Farini, 14 40124 .

La segnalazione dovrà pervenire in busta chiusa recante all'esterno la dicitura:

- (i) “RISERVATA O.d.V. *GENUS*”, qualora la segnalazione non riguardi un componente dell'Organismo di Vigilanza e sia, dunque, rimessa alla valutazione del Gestore delle Segnalazioni di cui al paragrafo 7;

ovvero

- (ii) “RISERVATA AMMINISTRATORE UNICO”, qualora la segnalazione riguardi un componente del Gestore delle Segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza e sia, dunque, rimessa alla valutazione del Gestore Alternativo delle Segnalazioni di cui al paragrafo 8.

La busta chiusa dovrà contenere al proprio interno un'ulteriore busta, anch'essa chiusa, recante la descrizione puntuale e circostanziata della segnalazione e la relativa documentazione di supporto.

La segnalazione dovrà riportare i contenuti descritti al precedente paragrafo 5, fatta eccezione per l'indicazione delle generalità di chi effettua la segnalazione di cui al punto (i) del medesimo paragrafo.

La busta recante al proprio esterno la dicitura “RISERVATA O.d.V.” sarà inserita in una apposita cassetta della posta, espressamente riservata alla ricezione cartacea delle segnalazioni indirizzate all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

La chiave per l'accesso della predetta cassetta di posta è consegnata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, che provvederà al ritiro delle buste ivi pervenute e alla valutazione delle segnalazioni in esse contenute.

L'Organismo di Vigilanza riceverà comunicazione relativa all'avvenuta ricezione della busta recante la dicitura “RISERVATA O.d.V. *GENUS*” mediante apposita informativa trasmessa da parte dell'Amministratore Unico.

La busta recante al proprio esterno la dicitura “RISERVATA AMMINISTRATORE UNICO” sarà, invece, consegnata direttamente all'Amministratore Unico di *Genus Bononiae*.

L'annotazione relativa alla presa in carico della segnalazione e al relativo esito, da parte dell'O.d.V., quale Gestore delle Segnalazioni, o da parte dell'Amministratore Unico, quale Gestore Alternativo delle Segnalazioni, sarà effettuata su un apposito registro delle segnalazioni, che sarà conservato ed archiviato, unitamente alla documentazione pervenuta e alla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria valutativa, a cura dell'Organismo di Vigilanza, quale Gestore delle Segnalazioni, e a cura dell'Amministratore Unico, quale Gestore Alternativo delle Segnalazioni.

La valutazione delle segnalazioni avrà luogo nelle modalità descritte al paragrafo 9.2. sub (i), (ii), (iv) e (vi).

L'archiviazione della segnalazione avrà luogo nei casi indicati al paragrafo 9.3.2. sub (i), (ii), (iii) e (iv).

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Per le segnalazioni anonime non trovano applicazione le garanzie e le tutele previste per le segnalazioni *whistleblowing*.

Laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste per il *whistleblower*.

Resta in ogni caso fermo il requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

7. Il Gestore delle Segnalazioni

Genus Bononiae ha individuato quale destinatario delle segnalazioni, e, dunque, quale “Gestore delle Segnalazioni”, l’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs.n.231/2001, organo collegiale costituito da componenti esterni, autonomi ed indipendenti rispetto a *Genus Bononiae*.

I nominativi dell’Organismo di Vigilanza sono resi pubblici e sono reperibili sul sito di *Genus Bononiae* affinché, qualora la segnalazione riguardi proprio un componente dell’Organismo di Vigilanza, la stessa possa essere trasmessa utilizzando il canale alternativo di segnalazione interna, di cui al paragrafo 8., con conseguente esclusione della persona coinvolta nella segnalazione.

8. Il canale alternativo di segnalazione interna

Qualora la segnalazione riguardi un componente del Gestore delle Segnalazioni, il segnalante potrà indirizzare la segnalazione al Gestore Alternativo delle Segnalazioni, individuato nell’Amministratore Unico di *Genus Bononiae*.

La trasmissione della segnalazione al Gestore Alternativo delle Segnalazioni **avviene automaticamente se si selezionano la voce 2 oppure la voce 4 della schermata relativa alla tipologia di segnalazione**

1. *condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/2001;*
2. *condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 da parte di membri dell’Organismo di Vigilanza;*
3. *violazioni del Modello e/o del Codice Etico di Genus Bononiae;*
4. *violazioni del Modello e/o del Codice Etico di Genus Bononiae da parte di membri dell’Organismo di Vigilanza.*

Anche in tal caso il canale interno adottato consente l’invio della segnalazione in modalità informatica della segnalazione e garantisce, anche tramite crittografia, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Utilizzando il canale alternativo di segnalazione interna, che ha quale destinatario il Gestore Alternativo delle Segnalazioni, il Gestore della Segnalazione non verrà a conoscenza né dell'effettuazione della segnalazione né dei fatti ad oggetto della stessa, rimanendo, pertanto, escluso dalla gestione della segnalazione.

Anche il Gestore Alternativo delle Segnalazioni è tenuto al rispetto della Procedura e al rispetto dei medesimi obblighi attribuiti al Gestore delle Segnalazioni dalla Procedura nel rispetto delle previsioni del Decreto.

9. Gestione della segnalazione interna

La gestione della segnalazione pervenuta attraverso la Piattaforma avverrà nelle modalità di seguito indicate.

9.1. Protocollo e gestione della segnalazione

Al ricevimento della segnalazione, il *software* della Piattaforma darà luogo alla protocollazione della segnalazione in conformità con la normativa di riferimento.

Ricevuta la segnalazione, il Gestore della Segnalazione, o il Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., dovrà svolgere le seguenti attività:

- (i) rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- (ii) mantenere le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, richiedere al medesimo integrazioni;
- (iii) fornire diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- (iv) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

9.2. Valutazione della segnalazione

Il Gestore della Segnalazione, o il Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8.:

- (i) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della segnalazione al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto;
- (ii) dispone di adeguati poteri ispettivi e può accedere alla documentazione interna a Genus Bononiae ritenuta utile e ha facoltà di chiedere la collaborazione delle funzioni che ritenga più qualificate, sempre nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dal Decreto e dalla Procedura;
- (iii) ha facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o alla persona coinvolta;
- (iv) analizza le evidenze raccolte durante le indagini per comprendere il contesto della segnalazione e per stabilire se sia effettivamente trattato di una violazione rilevante ai sensi del Decreto;

- (v) fornisce riscontro al segnalante in merito alle determinazioni assunte entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- (vi) predispone un *report* finale, da indirizzare all'Amministratore Unico di *Genus Bononiae*, contenente i fatti accertati, le evidenze documentali raccolte e le cause e le carenze che hanno reso possibile il verificarsi della situazione segnalata, proponendo (a) modifiche al Modello, al Codice Etico, a regolamenti, procedure e protocolli interni, (b) avvio di azioni o provvedimenti a carico del segnalato laddove fossero provati l'irregolarità o l'illecito, (c) avvio di azioni o provvedimenti a carico del segnalante in caso di segnalazione non veritiera effettuata con dolo o colpa grave.

9.3. Chiusura della segnalazione

Al termine della valutazione della segnalazione, il Gestore della Segnalazione, o il Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., procede ad informare il segnalante in merito agli esiti dell'istruttoria, comunicando la fondatezza della segnalazione, e, per l'effetto, le determinazioni conseguentemente adottate, o l'infondatezza o l'inammissibilità della segnalazione, e la conseguente archiviazione.

9.3.1. Fondatezza della segnalazione

Laddove la segnalazione della violazione venga ritenuta fondata, il Gestore della Segnalazione, o il Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., dopo aver informato il segnalante in merito alle determinazioni assunte, riferisce in forma scritta, con la trasmissione del *report* di cui al punto (vii) del paragrafo 9.2. che precede, all'Amministratore Unico di *Genus Bononiae*.

L'Amministratore Unico procede alla valutazione relativa all'attivazione di un procedimento disciplinare e al provvedimento sanzionatorio da adottare, nonché all'adozione delle azioni di mitigazione e di correzione ritenute più opportune.

Qualora l'Amministratore Unico ritenesse di non procedere a mettere in atto delle azioni, si procederà con l'archiviazione della segnalazione.

Qualora l'Amministratore Unico ritenesse necessario attivare un procedimento disciplinare e adottare un provvedimento sanzionatorio, procederà a comunicare all'interessato l'esito della valutazione sulla base di quanto previsto dalla legge.

9.3.2. Archiviazione della segnalazione

Laddove la segnalazione della violazione venga ritenuta infondata, o qualora la medesima non venga ritenuta ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto, ovvero, a titolo esemplificativo:

- (i) per manifesta infondatezza, in ragione dell'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal Decreto;
- (ii) per accertato contenuto generico della segnalazione dell'illecito, tale da non consentire la comprensione dei fatti;

- (iii) per l'assenza di documentazione appropriata o conferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- (iv) per produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- (v) per accertata malafede o per accertato intento diffamatorio;

il Gestore della Segnalazione, o il Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., archivia la segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione, o il Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., dovrà motivare per iscritto al segnalante le ragioni dell'archiviazione.

9.4. Archiviazione della documentazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante l'intero procedimento, i documenti sono conservati e archiviati in formato digitale attraverso il *software* della Piattaforma.

La segnalazione e la relativa documentazione sono conservate dal Gestore della Segnalazione, o dal Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., per il tempo strettamente necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

10. Misure di protezione

Il Decreto prevede specifiche misure di protezione nei confronti dei soggetti di seguito indicati, e segnatamente nei confronti:

- (i) del segnalante, ovvero di colui che effettua la segnalazione;
- (ii) dei facilitatori, ovvero dei soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo;
- (iii) dei soggetti collegati, ovvero dei soggetti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono allo stesso legati da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- (iv) dei colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- (v) degli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché degli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Le misure di protezione sono le seguenti:

- (i) divieto di ritorsione, come specificato all'art.17 del Decreto, quale, a titolo esemplificativo:
 - divieto di licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
 - divieto di mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica orario di lavoro;
 - divieto di retrocessione di grado o mancata promozione;

- divieto di mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - divieto di discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
 - divieto di conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- (ii) misure di sostegno, come specificato all'art.18 del Decreto, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito, prestata da parte di enti del Terzo settore indicati nell'elenco disponibile sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del segnalante e della persona coinvolta;
- (iii) protezione dalle ritorsioni, come specificato all'art.19 del Decreto, che comprende:
- la possibilità di comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria.

I soggetti che dovessero ritenere di aver subito un atto ritorsivo in conseguenza della segnalazione hanno il diritto di adire i rimedi giuridici previsti dall'ordinamento.

Il segnalante può rivolgersi, oltre che all'autorità giudiziaria competente, anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per comunicare le ritorsioni che ritiene di aver subito.

L'ANAC informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

11. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione si applicano al segnalante e ai soggetti indicati al paragrafo 10. a condizione che:

- (i) al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto;
- (ii) la segnalazione sia stata effettuata in conformità a quanto previsto nel Decreto e nella Procedura.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione e calunnia o la responsabilità civile per dolo o colpa grave.

In tali casi il segnalante può essere soggetto a sanzioni disciplinari.

Qualora la sentenza di condanna di primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua

responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

12. Obblighi di riservatezza

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt.29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art.2 *quaterdecies* del Codice *Privacy* di cui al D.Lgs.n.196/2003

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti di cui all'art.329 del codice di procedura penale, disposizione che disciplina l'obbligo del segreto con riferimento agli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata laddove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se ad essa conseguenti.

Nel medesimo contesto, l'identità del segnalante può essere rilevata solo nei casi in cui:

- (i) vi sia espresso consenso del segnalante;
- (ii) la contestazione risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato nell'ambito del procedimento disciplinare, purché vi sia il consenso espresso del segnalante alla rilevazione della propria identità. In tal caso è dato espresso avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, della ragione della rivelazione dei dati riservati.

13. Data Protection

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno viene effettuato a norma del GDPR e del Codice *Privacy*.

Genus Bononiae ha definito il proprio modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art.35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni nel rispetto dei principi di cui agli artt.5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai segnalanti e alle persone coinvolte sono fornite idonee informazioni ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia persona coinvolta, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 non potranno essere

esercitati qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

14. Sanzioni

La responsabilità penale e disciplinare del segnalante permane nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della Procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, l'eventuale violazione della tutela della riservatezza del segnalante, l'eventuale violazione del divieto di ritorsione posto a tutela del segnalante, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, costituiscono condotte sanzionabili, in relazione alla normativa applicabile nei confronti del soggetto sanzionato:

- ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione;
- il comportamento ritorsivo e/o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del soggetto che effettui la segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione medesima;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante con riferimento al diritto di riservatezza;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della segnalazione da parte del Gestore delle Segnalazioni, o, nei casi di cui al paragrafo 8., dal Gestore Alternativo della Segnalazione;
- responsabilità penale accertata del segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;
- responsabilità civile del segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra.

Eventuali violazioni delle previsioni come sopra semplificate, se accertate, costituiscono:

- nel caso di dipendenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri loro imposti dall'ordinamento e /o dallo Statuto;
- nel caso di soggetti terzi, possibile grave inadempimento contrattuale tale da legittimare, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto del contratto.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene dunque conto delle particolarità derivanti dalla qualifica del soggetto nei cui confronti si procede, in accordo al CCNL vigente e alle specifiche disposizioni previste in materia dal Modello adottato da *Genus Bononiae*.

* * *